

## REGOLAMENTO CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI

### SOMMARIO

- Art. 1 – Finalità e fondi a disposizione**
- Art. 2 – Requisiti generali di ammissibilità e forme di compartecipazione**
- Art. 3 – Spese ammissibili**
- Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda e termini**
- Art. 5 – Procedimento**
- Art. 6 – Inammissibilità e revoca**
- Art. 7 – Controlli**
- Art. 8 – Privacy**
- Art. 9 – Ricorso**
- Art. 10 – Norma transitoria**

#### **Art. 1 – Finalità e fondi a disposizione**

La Camera di Commercio, a norma dell'art. 2, legge n. 580/1993, promuove iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia, anche d'intesa con altre istituzioni interessate. In particolare il presente Regolamento è destinato alla valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali (di seguito denominati CCN), attraverso iniziative di diversa natura tese a migliorare e promuovere il CCN stesso.

L'intervento è erogato in base alle disponibilità previste dal bilancio camerale, fino ad esaurimento dei fondi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

#### **Art. 2 – Requisiti generali di ammissibilità**

Possono accedere al contributo le Associazioni stabili e i consorzi costituiti principalmente tra imprese del commercio che operano in ambiti territoriali denominati CCN e risultino delimitati dal Comune competente con un proprio atto come stabilito al capo XIII della L.R. 28/2005. Tali organismi devono essere già legalmente costituiti con un atto costitutivo ed avere un proprio statuto vigente.

Le associazioni e i consorzi iscritti al Registro Imprese devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- avere sede legale e/o operativa in provincia di Lucca;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- essere attive e in regola con la comunicazione di inizio attività;
- non avere protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
- non essere in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, o non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni.

#### **Art. 3 – Spese ammissibili**

Sono ammesse solo le spese chiaramente e specificamente imputabili alla valorizzazione e promozione dei Centri Commerciali Naturali della Provincia. Il contributo non può eccedere il limite massimo del:

- 50% della spesa ammessa;
- 30% della spesa ammessa, se la stessa produce ricavi o assume carattere commerciale;
- il contributo viene stabilito in relazione alla portata della singola iniziativa/progetto;
- il contributo non può comunque superare la differenza tra spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA eventualmente detraibile, ed entrate accertate e non sono quindi ammesse al beneficio camerale le iniziative per le quali il beneficiario disponga di sufficiente copertura finanziaria, tenuto conto anche di eventuali contributi di terzi e degli eventuali ricavi.

Per le voci di costo sotto indicate, la percentuale massima concedibile, in rapporto al costo complessivo dell'iniziativa, calcolato al netto dei contributi richiesti, è pari a:

- costi del personale dipendente del soggetto organizzatore: 10%;
- oneri relativi a spese generali non documentabili: 5%;
- spese di consulenza:
  - posizioni senior € 310,00 a giornata-uomo,
  - posizioni junior € 210,00 a giornata-uomo.

#### **Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda e termini**

Le domande devono essere compilate ed inviate alla Camera di Commercio di Lucca, esclusivamente tramite la piattaforma Web Telemaco (<http://webtelemaco.infocamere.it>) - Servizi e-gov - Contributi alle imprese, seguendo le modalità di compilazione, di salvataggio e di firma dei file disponibili sul sito web camerale [www.lu.camcom.it/content.php?p=1.11](http://www.lu.camcom.it/content.php?p=1.11). I documenti da allegare alla pratica sono i seguenti:

- **Modello base** generato dal sistema, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- **Allegati al modello base** firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:

1. modulo di domanda + autocertificazioni + relazione e piano finanziario analitico dell'iniziativa; il richiedente si impegna inoltre a fornire tutti quegli elementi informativi, di valutazione e di documentazione che, in sede di istruttoria, si rendessero necessari per consentire le verifiche ritenute opportune;
2. eventuale procura a soggetto intermediario + copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente.

La domanda può essere presentata dal 1° al 28 novembre 2014.

#### **Art. 5 - Procedimento**

Il procedimento amministrativo inizia con la data di ricezione della domanda, che coincide con la data di protocollazione: il richiedente riceve notifica di avvenuta ricezione e di avvio del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento è Aurelio Pesci – Ufficio Promozione interna ed estera.  
(telefono, fax, mail: <http://www.lu.camcom.it/contatti.php>).

In caso di domanda incompleta o irregolare e di domanda non sanabile, l'ufficio sospende il procedimento e richiede contestualmente l'integrazione o la regolarizzazione della domanda e, nel caso di non sanabilità, comunica i motivi che ne impediscono l'accoglimento. Il richiedente ha 15 giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della comunicazione tramite PEC, per produrre integrazioni, chiarimenti, osservazioni: decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile. Nel caso di irregolarità non sanabile, dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio dello stesso:

- la conclusione positiva dell'istruttoria comporterà la concessione del contributo;
- la conclusione negativa dell'istruttoria comporterà la dichiarazione di inammissibilità o di revoca del contributo, secondo le specifiche previste dall'Art. 6.

In caso di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso è subordinata alla presentazione, entro 90 giorni dalla fine dell'iniziativa – della seguente documentazione:

- modello "Relazione + rendiconto" analitico dell'iniziativa;
- per la rendicontazione delle spese di personale, è richiesta la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi l'elenco dei dipendenti impegnati nell'iniziativa/progetto, con la specifica delle relative mansioni e dei giorni individualmente lavorati, il costo totale secondo il tariffario di cui all'Art. 3, nonché l'attestazione della riscontrabilità di tali dati con i libri contabili previsti dalla legge per la gestione del personale;
- copia dei documenti di spesa relativi ai costi elencati all'Art. 3 e copia dei documenti di pagamento.

Nel caso in cui la documentazione di cui al comma precedente sia incompleta o irregolare, l'ufficio richiede tempestivamente l'integrazione o la regolarizzazione. Il richiedente ha 10 giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della comunicazione tramite PEC, per produrre le integrazioni/regolarizzazioni richieste.

Nel caso in cui nel rendiconto si evidenzia un utile, il contributo camerale è ridotto nella misura necessaria a garantire il pareggio dell'iniziativa.

#### **Art. 6 – Inammissibilità e revoca**

Sono dichiarate inammissibili, con comunicazione tempestivamente inviata al richiedente, le domande:

- non rispondenti alle finalità di cui all'Art. 1 comma 1;
- presentate da organismi diversi da quelli di cui all'Art. 2;
- aventi ad oggetto spese non riconosciute ai sensi dell'Art. 3;
- presentate con modalità diversa oppure presentate fuori dal termine di cui dall'Art. 4;
- mancanti dell'integrazione della documentazione di cui all'Art. 4, richiesta in sede di regolarizzazione della domanda;
- a seguito dell'accertamento dell'esito negativo dei controlli a campione o della mancata esibizione dei documenti originali, secondo quanto previsto dall'Art. 7.

Sono revocate le domande di contributo concesse, con comunicazione tempestivamente inviata al richiedente, qualora:

- decorso l'ulteriore termine per l'integrazione/regolarizzazione di 10 giorni di cui all'Art. 5 comma 6, non sia prodotta la documentazione di cui allo stesso Art. 5 comma 5;
- l'utile sia maggiore od uguale al contributo camerale,
- sia riscontrata una irregolarità non sanabile.

#### **Art. 7 – Controlli**

L'ufficio incaricato dell'attività istruttoria, secondo il disposto dell'Art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (rese ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 445/2000) come previsto dall'Art. 7 del Regolamento Disciplinante l'attività Amministrativa e i Procedimenti Amministrativi della Camera di Commercio di Lucca, riservandosi di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti o eventuale documentazione aggiuntiva.

Ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti alla concessione del contributo ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dallo stesso decreto.

La Camera di Commercio di Lucca procederà, altresì, alla revoca delle agevolazioni qualora risulti l'impossibilità di effettuare i controlli di cui sopra per cause imputabili al soggetto richiedente.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio di Lucca dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

#### **Art. 8 – Privacy**

La Camera di Commercio di Lucca informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la domanda di finanziamento viene resa e in conformità ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria: il trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di proseguire con l'istruttoria della domanda. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e comunitarie, in conformità alla normativa sugli Aiuti di Stato. L'interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Lucca.

#### **Art. 9 - Ricorso**

Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al TAR od, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di ricezione della comunicazione.

#### **Art. 10 – Norma transitoria**

Il presente Regolamento ha ad oggetto iniziative e progetti iniziati nel periodo 1° luglio 2014 – 31 dicembre 2014, ancora in corso o terminati.